



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 5678

Seduta del 15/12/2021

---

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE WELFARE E LE UNIVERSITA' LOMBARDE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI IGIENE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA E DELL'UNIVERSITA' VITA SALUTE SAN RAFFAELE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

I Dirigenti Maria Gramegna Danilo Cereda

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 14 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità - Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo II 'Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca' della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

**VISTO:** il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 ALLEGATO 1: “Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate e dall'Osservatorio nazionale. In ogni caso dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.”;

**RICHIAMATA** la nota MIUR del 7 novembre 2017, Protocollo n. 31249, che chiarisce che l'esclusività di rapporto su una medesima unità operativa fra scuole di tipologia e sede differente non si applica nel caso di strutture complementari definite di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale;

**RILEVATA** l'opportunità da parte della DG Welfare di avvalersi di medici in formazione specialistica a supporto delle attività lavorative e che la DG Welfare si pone come struttura complementare per le scuole di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

**TENUTO CONTO** che la normativa vigente nazionale e regionale in materia di tirocini favorisce la stipula di convenzioni tra enti di formazione ed aziende pubbliche al fine dell'espletamento, tra l'altro dei tirocini curriculari necessari al completamento del percorso formativo;

**DATO** atto che in tale ottica risulta opportuno procedere alla stipula di una convenzione



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

con l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Pavia e l'Università Vita e Salute San Raffaele per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

**DATO** atto che in tale ottica risulta opportuno procedere alla definizione di uno schema di convenzione;

**RILEVATA** la necessità, al fine di attuare le indicazioni alla normativa nazionale e regionale in materia, di attivare una convenzione, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e per una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

**PRESO ATTO** delle condizioni di regolamentazione del rapporto convenzionale, riportate nel testo della convenzione allegata, che qui si intendono richiamate;

**DATO ATTO** che si rende necessario individuare il Dirigente della UO Prevenzione, quale referente per la DG Welfare di Regione Lombardia per i rapporti da tenersi con le Università per la tematica in oggetto;

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra richiamato, di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia-Direzione Generale Welfare e le Università lombarde, allegata e parte integrante del presente atto, per l'utilizzo delle strutture extrauniversitarie per esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione;

**STABILITO** che la convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e per una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), fatta salva la necessità di garantire, in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia;

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare e le Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia e Università Vita e Salute San Raffaele per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

2. di stabilire che le convenzioni avranno efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse e per una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), fatta salva la necessità di garantire, in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di demandare la sottoscrizione delle convenzioni al Direttore Generale Welfare;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge